



COMUNE DI TORNACO

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 112

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100, DEL COMUNE DI TORNACO.

L'anno **Duemila diciassette**, addì **19** del mese di **OTTOBRE** alle ore **19,00** presso la Sala Consiliare di Via Marconi 2, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di 1^a convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**. Regolarmente convocati, all'appello risultano i Consiglieri:

			Presente	Assente
SARINO	Gaudenzio	Sindaco	X	
CATTANEO	Michela		X	
RINO	Marco		X	
BELLAN	Simone		X	
BISAGNI	Andrea Giovanni		X	
CALDARELLI	Giovanni		X	
MONFRINOTTI	Clementina		X	
BETTENZOLI	Emanuela		X	
CREMONA	Giuseppe		X	
GERBINO	Pierantonio		X	
UBEZIO	Mario Giuseppe			X
TOTALE			10	1

Presiede il Sig. Gaudenzio Sarino, nella sua qualità di SINDACO-Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il dott. Carlo Carrera, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra il punto e spiega le ragioni normative del provvedimento. Indica che l'unica partecipata del Comune è la Società Acqua Novara VCO spa a capitale interamente pubblico, la quale possiede tutti i requisiti per legittimamente continuare la propria attività;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società di partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito chiamato Decreto correttivo);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso il contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'articolo 24 del T.U.S.P, entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'articolo 4 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, comma 2 del T.U.S.P.;
- 3) previste dall'articolo 20, comma 2 del T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie in categorie non ammesse;
 - b) società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014/2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del T.U.S.P.;

PREMESSO altresì:

- che per espressa previsione dell'art. 24, comma 2, T.U.S.P., il provvedimento adottato a norma del comma 1 della disposizione appena richiamata costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. 23 dicembre 2014, n. 190;
- che l'ambito della ricognizione richiesta a norma del comma 1° del predetto art. 24 T.U.S.P. è esteso alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico si deve intendere per “partecipazione” «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), T.U.S.P.) e per “partecipazione indiretta” «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), T.U.S.P.);
- che a norma delle definizioni appena sopra richiamate, il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni adottato a norma dell'art. 24 del Testo Unico ha a oggetto solamente le partecipazioni - dirette e indirette - in enti di tipo societario e restano pertanto escluse dall'ambito della ricognizione di cui al presente provvedimento le partecipazioni del Comune di Tornaco in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti secondo quanto indicato nella relazione tecnica di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VALUTATO di condividere ed approvare tutto quanto previsto, indicato ed esposto nell'allegata relazione tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ai sensi dell'art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano:

Presenti: n. 10
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 10
Astenuiti: n. 0
Contrari: n. 0

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
2. di approvare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
4. che la presente deliberazione sia trasmessa alle società partecipate dal Comune;
5. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'articolo 21 del Decreto Correttivo;
6. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'articolo 24, commi 1 e 3 del T.U.S.P. e dell'articolo 21 del decreto correttivo;

Quindi, successivamente, con voti espressi in forma palese per alzata di mano:

Presenti: n. 10
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 10
Astenuiti: n. 0
Contrari: n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Gaudenzio Sarino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Carlo Carrera

Parere di regolarità tecnica

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

Il Responsabile dell'area contabile
Dott.ssa Enrica Dorisi

Parere di regolarità contabile


Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 – primo comma – del T.U. approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

Il Responsabile dell'area contabile
Dott.ssa Enrica Dorisi

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000)

Data



Il Segretario Comunale
Dr. Carlo Carrera

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D. Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

Data



Il Segretario Comunale
Dr. Carlo Carrera

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Tornaco, li

Il Segretario Comunale

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO

F.to Gaudenzio Sarino

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Carlo Carrera

Parere di regolarità tecnica

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

Il Responsabile dell'area tecnica

F.to Dott.ssa Enrica Dorisi

Parere di regolarità contabile

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 – primo comma – del T.U. approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000.


Il Responsabile dell'area contabile

F.to Dott.ssa Enrica Dorisi

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000)

Data



Il Segretario Comunale

F.to Dr. Carlo Carrera

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D. Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

Data



Il Segretario Comunale

F.to Dr. Carlo Carrera

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Tornaco, lì

Il Segretario Comunale